

# Il doppio peso sugli interessi va sanato con una norma

di **Maurizio Villani**

**I**l fisco, quando rimborsa tardivamente, applica interessi inferiori rispetto a quanto richiede dal contribuente in caso di accertamento o iscrizione a ruolo. Questa situazione può comportare delle eccezioni di incostituzionalità perché il pagamento degli interessi di mora deve avere la stessa misura in quanto si tratta di un elemento finanziario che prescinde dall'aspetto sanzionatorio, per il quale il fisco richiede ulteriori e più gravose somme.

L'articolo 1, comma 150, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che «con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

Si sono succeduti vari decreti ministeriali che hanno modificato, di volta in volta, l'ammontare dei tassi di interesse applicabili ma non hanno ancora apportato cambiamenti al fondamentale problema di fondo che sottende l'intera materia e alla latente incostituzionalità dovuta alla disparità di trattamento sull'applicazione degli interessi.

La differenza di trattamento, invece, non esiste in materia di tassi di interesse applica-

bili ai tributi locali. Per quanto riguarda le imposte dirette, il contribuente deve pagare il 4% di interessi sulle imposte o maggiori imposte a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

L'aliquota del 4,5% di interessi in caso di pagamento rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973. A que-

## INCOSTITUZIONALITÀ

Se i rimborsi sono tardivi l'interessato riceve un tasso inferiore rispetto a quanto dà in caso di accertamento

## TRIBUTI LOCALI IN REGOLA

Il problema non si pone per il prelievo locale dove è espressamente prevista l'equiparazione delle due situazioni

sti si cumulano gli interessi del 5,7567% (a partire dal 1° ottobre scorso, per effetto del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 7 settembre scorso) per mancato pagamento nei 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, e che scaduto tale termine si computeranno dalla data della notifica della cartella stessa.

Nel caso in cui, al contrario, sia l'amministrazione a dover rimborsare il contribuente, la legge stabilisce che questa debba pagare a partire dall'1 gennaio 2010, il 2% annuo e l'1% semestrale, per ognuno dei semestri interi - escluso il primo - compresi tra la data del versamento e la data dell'ordinativo.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, si rileva una genericità delle disposi-

zioni riguardanti gli interessi applicabili ai ritardati versamenti dell'imposta, essendo venuto meno, a seguito di abrogazione, l'articolo 60 del Dpr 633/1972 il quale disciplinava i medesimi tassi di interesse da applicare alle fattispecie di ritardati versamenti e ritardati rimborsi.

L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale del 21 maggio 2009 ha stabilito che «gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010».

In materia di tributi locali vi è una disposizione di legge che stabilisce espressamente che gli interessi sui ritardati versamenti e quelli sui ritardati rimborsi siano spettanti nella stessa misura.

L'accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che ne ha uniformato la disciplina. L'articolo 1, comma 165, disciplina la materia degli interessi applicabili ai tributi locali. La disposizione stabilisce che «la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'esiguità del versamento».

Alla luce di queste considerazioni, si capisce come la situazione possa essere risolta solo con una norma. È necessario, pertanto, un intervento legislativo che rimuova le disparità di trattamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI

**Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti)**